

**PATTO DI COLLABORAZIONE “PARCO DI FRONTE: UN PLAYGROUND DI QUARTIERE”**

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a _____ il _____ che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città, 10

E

Il referente del gruppo informale “Playgrounders civici”, Federico Consano nato a _____ il _____ residente a _____

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, ha approvato il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni (d'ora in poi: “Regolamento”);
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- il Comune di Chieri ha realizzato il progetto “Playground civico, costruiamo la città” coinvolgendo gli Istituti Scolastici Liceo Monti e Istituto Vittone anche attraverso l'attivazione di un percorso delle competenze trasversali per l'orientamento (PCTO);
- Il progetto, svoltosi da novembre 2021 a maggio 2022, si è concluso con la riqualificazione dello spazio pubblico che si trova in Via Montessori all'altezza dell'ingresso principale del Liceo Monti rinominato “Parco di Fronte” dove sono stati installati nuovi arredi urbani autocostruiti.

CONSIDERATO

- che in data 27/05/2022 il Sig. Federico Consano, referente del Gruppo Informale “Playgrounders civici” ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione (prot. 26909/22);
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni e a questa non hanno fatto seguito osservazioni

utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti;

- la proposta è stata valutata dallo Sportello dei Beni Comuni e condivisa con il Tavolo per l'amministrazione condivisa;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente patto è la cura e la gestione condivisa del Parco di fronte: un'area verde di piccole dimensioni che si colloca tra Via Montessori, la pista ciclabile e Via Don Carlo Gnocchi. Lo spazio, individuato tramite la somministrazione di un questionario agli studenti degli Istituti scolastici, è stato oggetto di riqualificazione nell'ambito del progetto "Playground Civico, costruiamo la città". Grazie all'accompagnamento di esperti e professionisti un gruppo di ragazze e ragazzi under 18 è stato coinvolto nella progettazione e realizzazione di nuovi arredi urbani: 3 tavoli, 6 panche e 1 bacheca.

Il team di lavoro ha definito le linee guida della gestione condivisa del "Parco di fronte" in maniera sperimentale per un anno.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivo del presente patto di collaborazione è di prendersi cura e preservare gli arredi urbani co-costruiti: incrementando l'utilizzo dello spazio, non più percepito come un luogo di transito, ma come punto aggregativo prima e dopo la scuola da parte di tutti gli studenti si mira a contrastare il degrado e gli atti vandalici sugli elementi di arredo urbano.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente patto di collaborazione ha validità 1 anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Se al termine della collaborazione il proponente non comunica all'Amministrazione, entro tre mesi dalla scadenza, la volontà di prorogare il patto di collaborazione quest'ultimo si considera automaticamente concluso.

Il Comune può risolvere il presente patto di collaborazione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il gruppo informale "Playgrounders civici" provvederà a realizzare le seguenti azioni di cura:

- utilizzo informale dell'area prima e dopo la scuola, per mangiare, incontrarsi, ripassare ecc.;
- promozione dell'area e sensibilizzazione nell'ambiente scolastico e giovanile tramite comunicazione in classe, nei gruppi whatsapp ecc.;
- controllo mensile e segnalazione al Comune di eventuali problemi degli arredi (calendario dei passaggi suddivisi tra i componenti del gruppo);
- pulizia dell'area in modo superficiale;
- manutenzione periodica degli arredi autocostruiti.

Gli Istituti scolastici, Liceo Monti e Istituto Vittone che hanno aderito formalmente all'iniziativa, provvederanno a realizzare le seguenti azioni di cura:

- organizzare delle lezioni all'aperto, attività didattiche e laboratori;
- essere promotori di informazione/diffusione/sensibilizzazione del progetto legato all'area verde, raccogliendo adesioni per la sua cura;
- includere l'area nei diversi progetti di pulizia del Vittone e del Monti.

Il Comune provvede a realizzare le seguenti azioni:

- manutenzione ordinaria dell'area verde (taglio dell'erba anche sotto tavoli e panchine) e manutenzione ordinaria degli arredi;
- verifica con professionista della stabilità degli arredi;
- comunicazione e veicolazione di eventi e attività;
- controllo e vigilanza (in orario serale);
- installazione segnaletica per invitare i cittadini a rispettare lo spazio e le attrezzature.

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa di 150 euro annui per coprire i costi del materiale di consumo per la manutenzione degli arredi.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di collaborazione.

Per diventare membri del patto di collaborazione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it e chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato. Le attività oggetto del presente patto di collaborazione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

Il proponente (così come i membri segnalati nella realizzazione del patto di collaborazione) è stato inserito nella vigente Polizza assicurativa per danni recati a terzi e nella vigente Polizza infortuni del Comune di Chieri per le attività previste nelle date concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Gli Istituti scolastici sono coperti da propria Polizza assicurativa per danni recati a terzi e Polizza infortuni per le attività previste nelle date concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di collaborazione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente patto di collaborazione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di collaborazione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della collaborazione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente patto di collaborazione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente patto di collaborazione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: <https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/patti-condivisione> o scansionando il seguente Qr code.



Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 26/09/2022

Gruppo informale
PLAYGROUNDERS CIVICI
Federico CONSANO

LICEO STATALE AUGUSTO MONTI
Gianfranco GIUSTA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
B. VITTONI
Marinella PRINCIPIANO

COMUNE DI CHIERI

Il Segretario Generale
Antonio CONATO
